



Comune di Breno (Provincia di Brescia)



AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E CAPPELLE CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO

(art. 36, comma 2 e 7 del D.lgs. n. 50/2016)

SI RENDE NOTO

che il Comune di Breno (BS) intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto per l'affidamento dell'incarico per i servizi tecnici relativi alle opere di realizzazione nuovi loculi e cappelle presso il cimitero comunale capoluogo, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 35, 36, comma 2 e 95 del D. Lgs. 50/2016.

L'indagine di mercato di cui al presente avviso è pubblicato per 15 giorni, come previsto dall'art. 36, comma 7 e nelle Linee Guida n. 4 di ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, sul profilo del committente: www.comune.breno.bs.it nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di Gara".

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere nuovamente il possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento dei lavori già dichiarati nel DGUE in presentazione.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Breno – Piazza Ghislandi, 1 - 25043 – Breno (BS)
tel. 0364/322634
fax. 0364/322619
posta certificata: protocollo@pec.comune.breno.bs.it
Area di riferimento: Area Tecnica

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi tecnici di seguito indicati, relativamente all'opera "realizzazione nuovi loculi e cappelle cimitero comunale capoluogo":

- a) predisposizione progetto definitivo dell'opera pubblica, art. 23, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., costituito dai documenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 dello

stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- b) predisposizione progetto esecutivo dell'opera pubblica, art. 23, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., costituito dai documenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 dello stesso D.P.R. 207/2010, in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) prestazioni inerenti il coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 91 D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- d) prestazioni accessorie, come definite dall'art. 31 comma 8, ultimo capoverso, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. consistenti in relazione paesaggistica;
- e) eventuali integrazioni o/e adeguamenti ai documenti predisposti ai sensi delle sopraccitate lettere a), b), c), d), alle indicazioni del soggetto verificatore, che esplicherà le proprie funzioni ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) prestazioni inerenti il coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 92 D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- g) prestazioni inerenti la Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di contabilità di cui all'art. 111 comma 1 ed al Titolo IX del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora applicabile, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- h) attività di integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- i) rapporti con Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia sia in fase di progettazione, per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 trattandosi di cimitero monumentale assoggettato a tali disposizioni, sia in fase di direzione dei lavori.

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di giunta comunale n. 43 del 02/05/2018 è disponibile per la consultazione presso l'ufficio tecnico del Comune di Breno.

CATEGORIA PRESTAZIONALE PROGETTUALE

Ai sensi del D.M. 16 Giugno 2016 le categorie degli interventi sono:

ID opere	Classe e categ.	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Lavori da bando	Incidenza
					sul totale
E.11	I/c	0,95	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.	€ 260.000,00	100,00%
				€ 260.000,00	100,00%

Importo complessivo delle prestazioni € 39.490,14, compreso spese generali determinare pari al 5% della parcella; si rinvia alla determinazione della parcella allegata.

L'importo presunto dei lavori è pari ad € 260.000,00.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza:

- a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli

articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:

- liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”, da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
 - società di professionisti di cui all'art. 255 del Regolamento;
 - società di professionisti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti da almeno tre società di professionisti o società di ingegneria, anche in forma mista tra di loro;
 - Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
- c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice e dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
- d) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui alle lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA.

Figure professionali indispensabili per l'ammissione:

L'operatore deve disporre dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente:

- Ingegneri o Architetti, con l'indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini;
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può presentare manifestazione di interesse contemporaneamente:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
- non può presentare manifestazione di interesse in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro operatore economico che si presenti in concorrenza;
 - non può costituirsi ausiliario di due manifestanti che presentano la manifestazione di interesse in concorrenza tra di loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici e se è coinvolto un manifestante in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

Requisiti di ordine generale:

I partecipanti non devono ricadere in una delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e relativa normativa richiamata, fatto salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo.

Per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo, dichiarazioni attestanti:

- o l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle previste per la manifestazione di interesse; *(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)*
- o l'individuazione dei soggetti titolari di cariche; *(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)*
- o l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice; *(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)*
- o l'assenza del motivo di esclusione; *(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)*

Per ciascun operatore economico partecipante dichiarazioni attestanti:

- o il possesso dei requisiti di idoneità professionale; *(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)*
- o il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria; *(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)*
- o il possesso dei requisiti di capacità tecnica; *(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)*
- o l'eventuale presenza di giovani professionisti laureati, iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 (cinque) anni (requisito obbligatorio per i raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 4 DM. 263 del 2016); *(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione C, numero 4, e Parte V, del DGUE)*

Per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni successivamente indicato nel presente avviso , in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni di seguito riportate nella lettera:

- o dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- o dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- o dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

Requisiti di Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice):

- a) iscrizione all'albo Geometri oppure all'Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione;
- b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.

Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b), e commi 4 e 5, del Codice)

E' richiesto il possesso del requisito del fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria, per un importo complessivo **nei migliori 3 (tre) esercizi dell'ultimo quinquennio** antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, **non inferiore a 2 (due) volte l'importo del valore stimato dei corrispettivi professionale + spese generali pari ad € 39.490,14.**

Quindi il fattura specifico deve essere pari ad $€ 39.490,14 \times 2 = € 78.980,28$

Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

1. *per fatturato specifico si intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 71541000-2; (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007;*
2. *il fatturato specifico è dimostrabile con i documenti citati alla precedente nota 1 se dagli stessi emerge in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture emesse per prestazioni tecniche).*

Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

- a) servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti **negli**

ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo dei lavori non inferiore 2 (due) volte l'importo dei lavori, **per la Classificazione indicata in tabella**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della seguente tabella:

periodo utile di riferimento 10 anni antecedenti la data di protocollo del presente avviso

ID opere	Classe e categ.	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importi		
				Lavori da bando	Requisiti minimi	
				Colonna A	Colonna B	
E.11	I/c	0,95	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.	€ 260.000,00	€ 520.000,00	€ 416.000,00
				€ 260.000,00	€ 520.000,00	€ 416.000,00

Ciascun operatore economico deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto al manifestante (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, che il lavoro comprenda la Classificazione:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2) e a.3);
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.3);
- l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi del punto a.4);
- l'importo dei lavori, come individuato al punto a.5);
- l'operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;
- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all'operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un rapporto organico con il manifestante;

a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3):

- **a partire dal 21 dicembre 2013**, sono utilizzabili lavori classificati con lo «ID Opere» di cui alle tabelle soprastanti, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità «G»

pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016;

- **prima del 21 dicembre 2013**, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto di cui alle tabelle soprastanti;

a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;

a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;

a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;

b) servizi tecnici (cosiddetti "servizi di punta"), svolti **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di **non più di due lavori (coppia di lavori)** non inferiore a 1,60 (uno virgola sessanta) volte l'importo dei lavori, **per la Classificazione (Id Opere)**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «**Colonna B**» della tabella di cui alla precedente lettera a). A tale scopo:

b.1) l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o i due lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);

b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o i due lavori di cui al presente requisito, all'interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);

b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori;

b.4) gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a).

1. *Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.*

2. *Gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (dal primo mese/trimestre del periodo utile da considerare all'ultimo mese/trimestre per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del presente avviso); il calcolo della rivalutazione, se necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell'operatore economico; è escluso che la rivalutazione sia fatta d'ufficio, pertanto in assenza di calcolo da parte dell'operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della rivalutazione.*

3. *In caso di manifestazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare **solo i propri requisiti** e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in Forma aggregata.*

4. *I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.*

Manifestazione in Forma aggregata

Raggruppamenti temporanei di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE. Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché:
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti di capacità economico-finanziaria;
 - i requisiti di capacità tecnica;
- b) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
- c) i requisiti devono essere posseduti come segue:
 - i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica e alla propria professionalità apportata al raggruppamento;
 - i requisiti di capacità economico-finanziaria possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
 - i requisiti di capacità tecnica, lettera a) (con riferimento alla classificazione prevalente E.11), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario/capogruppo deve possederli in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
 - i requisiti di capacità tecnica, lettera b), possono essere apportati da qualunque operatore economico raggruppato; tuttavia il requisito deve essere posseduto integralmente da un solo operatore economico; pertanto il singolo lavoro (se unico ai fini del raggiungimento del requisito) o ambedue i lavori (se utilizzati per il raggiungimento del requisito) devono essere apportati da un solo operatore economico del raggruppamento;
- d) ai sensi dell'articolo 4, del d.m. n. 263 del 2016, nel raggruppamento deve essere garantita la presenza di almeno un giovane professionista nello staff di progettazione, iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale, laureato in una disciplina tecnica attinente l'ingegneria o l'architettura, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; a tale giovane professionista non è richiesto il possesso dei requisiti; il giovane professionista può essere:
 - un libero professionista singolo o associato;
 - con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del d.m. n. 263 del 2016 o all'articolo 8 del d.m. n. 34 del 2013, un amministratore o socio, purché professionista iscritto al pertinente Ordine o Albo;
 - un dipendente con rapporto organico con l'operatore economico;
 - un consulente su base annua di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015;

Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l'individuazione degli operatori economici nell'appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)

1. *Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.*

2. *Costituisce eccezione alla nota n. 1, l'appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.*

3. *In relazione al giovane professionista di cui alla lettera d), se questi è un libero professionista singolo deve presentare un proprio DGUE, diversamente deve risultare dal DGUE dell'operatore economico del quale è parte.*

4. *In relazione al giovane professionista di cui alla lettera d), con parziale scostamento dalle disposizioni di cui all'articolo 4 del d.m. n. 263 del 2016, non sono operate distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici.*

Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

Consorzi stabili e consorzi di cooperative

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE.

Ai sensi dei principi generali dell'ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzi a cascata»).

Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso:
 - per i requisiti Idoneità professionale;
 - per le professionalità Figure professionali indispensabili;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

- non può utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro operatore economico;
- non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente avviso, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale del dichiarante; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale del manifestante, per loro conto, ai sensi della successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere allegate al DGUE trasmesso come istanza di manifestazione di interesse;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

Altre condizioni

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo.

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto direttamente nel presente avviso trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Al fine dell'istanza di partecipazione l'operatore economico dovrà presentare DGUE, che costituisce istanza di partecipazione (compreso appendici se necessario), compilando le parti riguardanti le dichiarazioni dei requisiti di cui sopra secondo la propria forma giuridica di partecipazione alla manifestazione d'interesse.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.breno.bs.it entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2019**, farà fede il ricevimento della posta nel server di posta elettronica certificata del Comune, sollevando quest'ultimo da ogni responsabilità in caso di mancata consegna, oppure il timbro e l'ora posto dall'ufficio.

Alla PEC di cui sopra dovrà essere inviata:

- pec dell'operatore economico riportante nell'oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E CAPPELLE CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO;
- nella descrizione dovrà essere riportato il nominativo dell'operatore partecipante in forma singola oppure il nominativo del capogruppo e quanto sotto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVAMENTE AI

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E CAPPELLE CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO;

alla PEC dovrà essere allegato/i DGUE compilato e firmato dai manifestanti, oltre a ulteriore documentazione se necessaria (tipo carta d'identità), come riportato nel presente avviso.

Il mancato recapito della manifestazione d'interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

Inoltre non saranno ammesse le istanze non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o in caso di mancanza di firma digitale anche di un solo soggetto partecipante.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando DUGE, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore oppure dovrà risultare firmato digitalmente.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, secondo le procedure sotto riportate, verrà nominata commissione con provvedimento interno.

La commissione prima di provvedere al sorteggio pubblico anonimo eseguirà le seguenti operazioni:

a) predisposizione, in seduta segreta, di apposito elenco progressivo con contestuale verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, escludendo gli operatori economici non in possesso dei requisiti, con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato in sede di presentazione della manifestazione di interesse;

b) predisposizione di ulteriore elenco nel quale, a ciascun numero di protocollo, sarà associato il nominativo dell'operatore economico incluso nell'elenco di cui alla lettera a) ed al quale sarà attribuito e trascritto un numero di riferimento; l'elenco sarà quindi inserito in apposita busta chiusa e sigillata con le firme dei componenti della Commissione. La Commissione quindi inserirà in apposito contenitore i numeri di riferimento di cui alla lettera a) e procederà al sorteggio di **10 (dieci)** numeri ai quali corrisponderanno i dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata; in caso di manifestazione di interesse in numero inferiore a 10 si procederà ad invitare tutti i soggetti richiedenti, salvo verifica dei requisiti.

c) la busta contenente l'elenco di cui alla lettera b) sarà aperta alla fine delle operazioni di sorteggio in seduta riservata al fine di individuare gli operatori economici ai quali saranno inviate le lettere d'invito; di dette operazioni la commissione avrà cura di redigere apposito verbale che sarà pubblicato sul sito istituzione nella sezione Amministrazione Trasparente "Bandi e concorsi", unitamente all'elenco di cui alla lettera b) in cui sarà evidente la corrispondenza tra la denominazione della ditta ed il numero attribuito; in ragione dei doveri di segretezza, la pubblicazione sarà effettuata solo dopo le conclusioni delle operazioni di aggiudicazione.

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

La data del sorteggio pubblico è fissata per il giorno 31 ottobre 2019 ore 14:30.

L'esame della documentazione pervenuta verrà effettuato in seduta riservata, al fine di garantire la massima trasparenza della gara di affidamento dei lavori.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo di cui al comma 9-bis dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato e dimostrato dall'interessato ed accertato dal Comune di Breno in occasione della procedura negoziata di affidamento, come previsto e specificato nella relativa lettera d'invito.

La procedura di gara verrà effettuata in forma telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (ARCA), accessibile agli operatori economici accreditati al sito internet <http://www.arca.regione.lombardia.it>, e pertanto le ditte dovranno provvedere all'accredito all'elenco fornitori al Comune di Breno.

In caso che l'operatore economico sorteggiato non sia registrato nella piattaforma sopra indicata o non sia qualificato per il Comune di Breno allo stesso sarà inviato mediante posta certificata la lettera d'invito e con le indicazioni di procedere alla registrazione/qualificazione al fine di poter prendere visione della documentazione di gara; la mancata registrazione e/o qualificazione, con il contestuale comunicazione alla stazione appaltante, equivale a mancato interesse dell'operatore economico per la partecipazione alla gara d'appalto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a laicità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato per 15 giorni ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016:

- sul profilo del committente www.comune.breno.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi di gara".

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

- ufficio tecnico settore Lavori Pubblici
- tel. 0364/322634 oppure e-mail uff.tecnico@comune.breno.bs.it

Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente.

Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.breno.bs.it.

I quesiti degli operatori economici, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente in amministrazione trasparente; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:


- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;

- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o del presente Avviso, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

L'Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Carlo Sacristani)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(geom. Angelo Dario Giacomelli)



Allegati:

1. DGUE
2. Determinazione parcella ai sensi del D.M. 16 Giugno 2016